



Con la sentenza n.8971/2014 la Cassazione, affronta quanto nel decreto ministeriale n.158/2000, che ha istituito presso l'INPS un Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito. Come è noto, tale decreto ha previsto l'erogazione, a carico di detto Fondo, di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della correlata contribuzione. La Suprema Corte ha ora stabilito che la rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva per anticipata risoluzione del rapporto, è intesa come accettazione dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, determinando il consenso al licenziamento e precludendo la sua successiva impugnazione.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 8971 del 17/04/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)